



**Ciclone a destinazione? Il turista ben può acquisire da sé informazioni circa il possibile verificarsi di eventi naturalistici (Tribunale Torino sez. III, 10/12/2021, n.5397)**

### **Il Fatto e la Decisione**

Non è noto il fatto alla base della Sentenza del Tribunale di Torino.

Il Tribunale ha espresso nella decisione il principio per il quale le informazioni metereologiche o relative ad eventi naturalistici che si possono verificare nel luogo di destinazione del viaggio non sono comprese tra quelle che, ai sensi dell'art. 34 del Codice del Turismo, devono essere fornite dal tour operator al Cliente, prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico.

Il Tribunale osserva che, d'altra parte, se l'evento ambientale è meramente occasionale e transeunte, esso è un fattore imprevedibile anche per l'operatore turistico, che quindi non può essere chiamato a risponderne; se al contrario l'evento naturalistico è un fenomeno frequente, quindi non imprevedibile, giocoforza il turista può acquisirne contezza autonomamente, a prescindere dall'informativa fornita dal Tour operator, ad esempio con una semplice ricerca su internet.

Quindi, in presenza, ad esempio, di cicloni od uragani nel luogo di destinazione: se sono occasionali, allora sono anche imprevedibili ed il t.o. non può essere chiamato a rispondere dell'omissione informativa; se, viceversa, sono tipici, in quel periodo, dell'area di destinazione, allora il Cliente può - anche in base al principio di autoresponsabilità - acquisirne conoscenza personalmente.